

Oggetto: richiesta licenza parentale. Circolare Ministeriale n. DGPM/II/5/1/30001/L52 datata 17 gennaio 2003.

Il/la sottoscritto/a nato/a a il
 in servizio presso Codesto Comando, ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, avente per tema "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, dell'articolo 14 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, recante "Recepimento dello schema di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio economico 2002-2003" e successive integrazioni e modificazioni e della Circolare Ministeriale n. DGPM/II/5/1/30001/L52 datata 17 gennaio 2003 indicata in oggetto,

CHIEDE

di fruire della licenza parentale di cui all'articolo 32 del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151, a decorrere dal giorno
 e termine il giorno per un totale di giorni per accudire al/alla/ai proprio/a/i figlio/a/i
 nato/a/i a il

- SI** computabile nel limite dei 45 gg. annui della licenza straordinaria di cui all'art. 13, 1° comma del D.P.R. 31.07.1995, n. 394, con la corresponsione **dell'intera retribuzione, fissa e continuativa**, con esclusione delle indennità legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario, (periodo non superiore a 45 giorni nel triennio);
- NON** computabile nel limite dei 45 gg. annui di licenza straordinaria, **senza la corresponsione dell'intera retribuzione.**

Alla data della presente richiesta ha fruito di licenza parentale o comunque di licenza straordinaria di cui al predetto art. 13 del D.P.R. 394/1995 nei sottoindicati periodi:

dal al gg. ;	dal al gg. ;
dal al gg. ;	dal al gg. ;
dal al gg. ;	dal al gg. ;

per un totale di gg.

A TAL FINE DICHIARA:

- che il/i bambino/i in parola è/sono figlio/i biologico/i;
- che il/i minore/i è adottato/affidato con data di adozione/affidamento e con data di ingresso in famiglia
- che l'altro genitore nato/a a il
- non è lavoratore dipendente;
 - è lavoratore dipendente presso via, n., città, tel., fax.
 - non ha fruito né fruisce di periodi di congedo parentali;
 - ha fruito o sta fruendo dei seguenti periodi di congedo parentale:
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| dal al gg. ; | dal al gg. ; |
| dal al gg. ; | dal al gg. ; |
| dal al gg. ; | dal al gg. ; |
| dal al gg. ; | dal al gg. ; |
- relativamente ai periodi indicati, il coniuge dipendente pubblico, in conseguenza delle previsioni contrattuali, ha avuto retribuito per intero complessivi giorni
 - non ha diritto al congedo parentale (astensione facoltativa) dal lavoro in quanto libero/a professionista - collaboratore/trice coordinato/a e continuativo/a - lavoratore/trice a domicilio - addetto/a ai servizi domestici - lavoratore autonomo (artigiano-commerciante - coltivatore diretto-colono o mezzadro);

DICHIARA INOLTRE

consapevole delle responsabilità amministrative, civili e penali previste per il caso di dichiarazioni false o fraudolente dirette a procurare indebitamente profitto che le notizie fornite con la presente sono rispondenti al vero e si impegna a rendere note tempestivamente le eventuali variazioni delle stesse o delle situazioni dichiarate con la presente, comprese le eventuali future richieste di astensione da parte dell' altro genitore, che dovessero determinare la decadenza dal diritto all'indennità richiesta o la sospensione della stessa (ripresa del lavoro, ferie, licenziamento, ecc.) nonché eventuali modifiche dei periodi di astensione richiesti.

Autorizza il Comando _____ al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse con l'esecuzione delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

In caso di adozione o affidamento internazionale il sottoscritto si impegna altresì a presentare, non appena possibile, copia del provvedimento del giudice italiano che confermi la validità dell'adozione o affidamento straniero.

La presente comunicazione è fatta in applicazione dei tempi imposti dall'articolo 32, 3 comma del Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001.

Allega alla presente la sottoannotata documentazione:

In tutti i casi (tranne adozione/affidamento):

- Certificato di nascita dal quale risulti la paternità e la maternità o stato di famiglia o autocertificazione;
- Altro (indicare) *(es: fa presente che il certificato di nascita è stato presentato all'A.M. per le conseguenti variazioni matricolari)*

In caso di adozione/affidamento:

- adozioni nazionali: copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del documento rilasciato dall'Autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia.
- adozioni internazionali (Legge 31/12/1998 n. 476): certificato dell'Ente autorizzato, da cui risulti l'adozione o affidamento da parte del giudice straniero, l'avvio del procedimento di "convalida" presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.
- Altro (indicare)

In caso di genitore solo:

- Certificato di morte dell'altro genitore;
- Copia del provvedimento formale di abbandono;
- Copia del provvedimento formale di affidamento del/i figlio/i al solo genitore richiedente.

Data _____

Firma _____

IL CAPO UFFICIO / SEZIONE / C. TE CP.

VISTO

L' AIUTANTE MAGGIORE IN 1^ / 2^

SI AUTORIZZA

IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO

AVVERTENZE

PREMESSA

Il congedo parentale è un istituto previsto dal T.U. sulla genitorialità volto a consentire a ciascun genitore di assentarsi per sei mesi (10 mesi complessivi per entrambi) al fine di prestare le occorrenti cure al figlio di età non superiore a otto anni. Durante tali periodi il dipendente ha diritto al 30% della retribuzione, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite nei contratti collettivi di lavoro che, per quanto riguarda la F.A., hanno introdotto un regime economico di favore che consente di optare, in luogo della disciplina generale, per la fruizione dell'intera retribuzione fino ad un massimo di 45 giorni per il primo triennio di vita del bambino, computando tali giorni nella licenza straordinaria spettante per l'anno di riferimento. Si sottolinea che la licenza parentale, come le altre licenze in materia di genitorialità, costituisce comunque una fattispecie a sé stante che si aggiunge alla licenza ordinaria e alla licenza straordinaria.

1) AVENTI DIRITTO ALLA LICENZA PARENTALE

Genitori naturali, genitori adottivi, "genitore solo", affidatari. Il congedo può essere fruito da ogni genitore anche se l'altro non ne ha diritto (cfr. art. 32, comma 4, T.U.). Ai sensi della Circolare Ministeriale n. DGPM/II/5/1/30001/L52 datata 17 gennaio 2003, la fruizione della licenza parentale non incide sulle giornate di licenza ordinaria spettante e sulla gratifica natalizia (13[^] mensilità).

2) PERIODI DI CONGEDO RIFERITI ALLA CONCESSIONE DELLA LICENZA

A) Individuali (fruizione da parte di uno dei due genitori)

- madre, lavoratrice dipendente: 6 mesi
- padre, lavoratore dipendente (anche se la madre non è lavoratrice): 7 mesi
- genitore solo: 10 mesi

B) Complessivi (fruizione da parte di entrambi i genitori)

- in caso di fruizione da parte di entrambi i genitori lavoratori dipendenti, il periodo massimo complessivo tra i due non è pari alla somma dei periodi massimi individuali, ma è limitato a 10 mesi o a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo. (es. 6 mesi madre + 5 mesi padre; oppure 5 mesi madre + 6 mesi padre; oppure 4 mesi madre + 7 mesi padre).

In caso di parto plurimo il T.U. prevede il diritto al congedo parentale per ogni bambino.

3) FRAZIONABILITÀ

La licenza parentale per il personale militare può essere fruito anche in modo frazionato (a giorni e non a ore). Tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di congedo parentale deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio. Il congedo non è frazionabile escludendo soltanto il sabato (settimana corta) e la domenica, o escludendo i periodi di ferie, che in tal caso sarebbero conteggiati come giornate rientranti nel periodo di congedo (*INPDAP circolare n. 24 del 29 maggio 2000, punto 4; Dipartimento F.P. circolare n. 14/00 del 16 novembre 2000, punto 1; INPS circolare n. 109 del 6 giugno 2000 punto 1.3, ultimo capoverso; DGPM/II/5/30001/L52 del 26 marzo 2001 M.D. – DGPM*).

4) ETÀ DEL BAMBINO

- figlio biologico: fino a 8 anni;
- figlio adottato/affidato: (v. punto 5).

5) INDENNITÀ (= 30% della retribuzione)

a) indipendentemente dalle condizioni di reddito

per 6 mesi richiesti complessivamente dai due genitori, o da uno dei due, o dal "genitore solo":

- fino a 3 anni di età del figlio "biologico";
- fino a 6 anni di età del bambino adottato/affidato;
- fra i 6 e gli 8 anni di età del bambino adottato/affidato per richieste entro i tre anni dall'ingresso in famiglia;
- entro tre anni dall'ingresso in famiglia del bambino che è stato adottato/affidato tra i 6 e i 12 anni (*INPDAP, circolare n. 24 del 29/05/2000*);

b) subordinatamente a determinate condizioni di reddito

1) per i periodi eccedenti i 6 mesi complessivamente richiesti dai due genitori, o da uno dei due, o dal "genitore solo":

- fino a 3 anni di età del figlio "biologico";
- fino a 6 anni dell'adottato/affidato;
- fra i 6 e gli 8 anni di età del bambino adottato/affidato per richieste entro i tre anni dall'ingresso in famiglia;
- entro i tre anni dall'ingresso in famiglia del bambino che è stato adottato/affidato tra i 6 e i 12 anni;

2) per qualsiasi periodo richiesto entro i periodi massimi di cui al punto 2 (A e B)

- fra i 3 e gli 8 anni di età del figlio "biologico";
- fra i 6 e gli 8 anni di età del bambino adottato/affidato per richieste dopo i tre anni dall'ingresso in famiglia.

Nei casi b 1) e b 2) il reddito del richiedente deve essere inferiore a 2,5 volte l'importo della pensione minima, nella misura che viene stabilita anno per anno. Se il reddito è superiore, il richiedente ha diritto al congedo parentale (astensione facoltativa) ma non alla indennità.